



FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA
SINDACATO UNITARIO DEI GIORNALISTI ITALIANI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA

Sindacato Unitario dei Giornalisti Siciliani

Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione Siciliana della Stampa

*Approvato dal Consiglio regionale il 5 dicembre 2023
a norma dell'art. 56 dello Statuto Regionale.*

Art. 1

L'Associazione Siciliana della Stampa è l'unico tramite tra i singoli iscritti e la FNSI nei modi indicati dallo Statuto Federale e dal relativo Regolamento.

L'iscrizione al sindacato può avvenire solo attraverso l'Associazione Siciliana della Stampa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Associazione Siciliana della Stampa provvede ad inviare alla FNSI l'elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa, a norma dell'art. 56 dello Statuto, stabilisce le norme che disciplinano il funzionamento e le attività associative.

Art. 2

L'onere di verifica della documentazione relativa ai requisiti autocertificati dagli iscritti spetta ai Segretari provinciali che trasmettono l'aggiornamento degli elenchi all'Associazione Siciliana della Stampa.

La Segreteria regionale acquisisce dai Segretari provinciali entro il primo trimestre di ciascun anno, l'aggiornamento degli elenchi dei soci, ai sensi dell'art. 36, comma 5, dello Statuto.

Il Segretario dell'Associazione Siciliana della Stampa è il responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti, il cui elenco per riservatezza e per esigenze connesse alla tutela sindacale, non è pubblico.

Essendo i dati sindacali afferenti alla sfera di informazioni sensibili, secondo l'art. 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR n. 679 del 2016), le informazioni relative alle attività dell'Associazione Siciliana della Stampa, per motivi di riservatezza, non possono entrare nella sfera di conoscibilità di terzi o di iscritti ad associazioni sindacali o datoriali di controparte prescindendo da eventuali cariche statutarie ricoperte.

Via Francesco Crispi 286 – Palermo 90139

Tel.: 091/581001

E-mail: assostampa@assostampasicilia.it

Art. 3

Le domande di iscrizione sono presentate su un modulo predisposto dalla FNSI ed adottato dall'Associazione Siciliana della Stampa.

Art. 4

L'iscritto all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, è tenuto al versamento delle quote associative, previste dall'art. 52 dello Statuto, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa entro il mese di dicembre di ogni anno.

Entro il mese di febbraio le Sezioni provinciali devono riunire l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci.

In caso di reiscrizione, dopo la decadenza per morosità o cessazione volontaria, l'anzianità pregressa è computabile, ai fini previsti dallo Statuto e dal Regolamento federali, se il periodo di non iscrizione non ha superato i 18 mesi e sono stati corrisposti gli arretrati.

Fermo restando quanto disposto nel presente articolo, per l'elezione dei delegati ai Congressi, per le elezioni dei direttivi delle Sezioni provinciali e dei direttivi dei Gruppi di specializzazione, possono partecipare al voto ed essere eletti i giornalisti in regola con il versamento delle quote dovute per l'anno in cui si svolge la votazione.

Il loro versamento deve essere effettuato prima del voto sanando contestualmente, eventuali arretrati.

Art. 5

I Segretari provinciali sono tenuti ad informare tempestivamente il Segretario regionale dell'attività organizzativa e sindacale della Sezione.

I Segretari Provinciali devono inviare al Segretario regionale, a norma dell'art. 31 dello Statuto, le convocazioni delle Assemblee previste dall'art. 40 e i verbali delle stesse entro 10 giorni dal loro svolgimento.

I Segretari provinciali devono concordare con il Segretario regionale i comunicati stampa che hanno contenuto politico-sindacale.

I Segretari provinciali relazionano al Consiglio regionale sull'attività svolta nella Sezione almeno una volta all'anno.

Art. 6

Il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a riferire al Consiglio, a norma degli articoli 22 e 27 dello Statuto, le segnalazioni di presunte inadempienze compiute dalle Sezioni provinciali e dai Gruppi di Specializzazione.

L'annullamento degli atti delle Sezioni e dei Gruppi di Specializzazione è adottato con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

CONGRESSO REGIONALE

Via Francesco Crispi 286 – Palermo 90139

Tel.: 091/581001

E-mail: assostampa@assostampasicilia.it

Art. 7

Il calcolo del numero dei delegati assegnato a ciascuna Sezione provinciale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, viene effettuato in base al numero dei rispettivi iscritti (professionali e collaboratori) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso.

Il numero dei delegati è comunicato dal Segretario regionale ai Segretari provinciali.

Su decisione della Giunta Esecutiva, l'elezione dei delegati può avvenire anche mediante sistema di voto elettronico.

Art. 8

Nel caso di presentazione di più liste di delegati, i presentatori non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della firma.

Per l'elezione dei delegati al Congresso, a norma dell'art. 41 dello Statuto, non sono ammesse le deleghe.

Art. 9

Le Assemblee provinciali per l'elezione dei delegati devono essere convocate, in prima e in seconda convocazione, con un intervallo di 24 ore di distanza tra le due convocazioni. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la partecipazione della metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti.

Le Assemblee provinciali per l'elezione dei delegati devono essere convocate secondo l'articolo 36 dello Statuto e si devono tenere almeno 15 giorni prima della data del Congresso.

I Segretari provinciali sono tenuti a fissare l'orario di inizio dell'Assemblea.

Nella stessa Assemblea si procede necessariamente al rinnovo degli organi delle Sezioni Provinciali.

Nel caso di presentazione di più liste per i delegati al Congresso, i seggi dovranno restare aperti consecutivamente per 6 ore.

Nella lettera di convocazione, inviata con raccomandata a/r o posta certificata, devono anche essere precisate le modalità di presentazione delle liste.

Art.10

A norma dell'articolo 10 dello Statuto, se vi sono più liste concorrenti, si dà luogo a votazione segreta e l'attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale a scrutinio di lista e con l'utilizzazione dei resti maggiori. In questo caso, non si dà luogo ad elezione di delegati supplenti, risultando supplenti, agli effetti congressuali, nell'ordine, i non eletti di ciascuna lista.

Nel caso invece di presentazione di una lista unica, dovrà essere prevista una lista di delegati supplenti in numero pari ad almeno il 50% dei delegati previsti.

In caso di parità di voti risulta eletto il delegato con una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione Siciliana della Stampa. Nel caso di uguale anzianità di iscrizione prevale il candidato più anziano per età.

I delegati effettivi che non possono partecipare al Congresso devono darne comunicazione al Segretario provinciale che informerà, a sua volta, la Segreteria regionale perché la sostituzione vada alla ratifica della Commissione verifica poteri.

Le sostituzioni di delegati effettivi con delegati supplenti, attraverso lo scorrimento della lista dei supplenti, possono essere comunicate non più tardi dell'insediamento dell'Ufficio di Presidenza del Congresso, pena la decadenza del delegato.

Ogni delegazione elegge un unico capo delegazione, che ha funzioni rappresentative e di collegamento con le altre delegazioni e con l'Ufficio di Presidenza del Congresso. In caso di delegazioni suddivise in due o più componenti, sarà indicato come unico capo delegazione colui che all'interno avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 11

I Segretari provinciali invieranno, con raccomandata a/r o posta certificata, alla segreteria regionale, quale deposito atti, le liste presentate, che dovranno pervenire 72 ore prima dell'avvio delle operazioni di voto nell'Assemblea provinciale.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal 10% degli iscritti e non candidati nella misura prevista dal prospetto di assegnazione comunicato dalla Segreteria regionale ed elaborato sulla base del calcolo degli iscritti alle singole Sezioni all'atto della convocazione del Congresso (ai sensi dell'art. 9 dello Statuto).

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Segreteria provinciale secondo una delle seguenti modalità: (a) depositate in mano del Segretario provinciale, che rilascerà ricevuta, entro il secondo giorno antecedente la data e l'ora stabilita per l'assemblea in prima convocazione; (b) presentate, con raccomandata a/r o posta certificata, al segretario provinciale entro le ore 24 del quarto giorno antecedente la prima convocazione. Le liste dei candidati, oltre alle firme dei presentatori, a pena di esclusione, devono contenere allegate le firme di accettazione dei candidati.

Dopo lo svolgimento dell'Assemblea provinciale, i plichi contenenti i documenti relativi alle operazioni di voto delle Sezioni, devono pervenire, con raccomandata a/r o posta certificata, a pena di nullità dell'Assemblea, entro e non oltre 72 ore dalla chiusura delle votazioni, all'Associazione Siciliana della Stampa per giusto deposito di atti.

I verbali relativi alle votazioni dovranno contenere:

- a) gli elenchi nominativi, divisi per professionali e collaboratori, con la firma dei partecipanti alle votazioni;
- b) il numero dei voti validi e del relativo quoziente elettorale adottato, nonché

- quello delle astensioni e dei voti annullati nel caso di liste concorrenti;
- c) l'indicazione della lista unica o delle liste concorrenti, i voti riportati da ciascuna, i delegati assegnati, la graduatoria nominativa e gli eletti;
 - d) la dichiarazione del Direttivo della sezione che elettori ed eletti erano in regola sia professionalmente sia amministrativamente al momento delle votazioni;
 - e) le schede usate per la eventuale votazione.

Art. 12

Il Segretario provinciale, almeno 8 giorni prima della data del Congresso, designa, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito della delegazione congressuale o del direttivo provinciale, il proprio rappresentante in seno alla Commissione verifica poteri e lo comunica al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 13

Il presidente del Consiglio regionale convoca il Congresso.

Il presidente del Consiglio regionale, in apertura dei lavori congressuali, dichiara la decadenza di tutti gli organi regionali ed avvia l'elezione dell'Ufficio di presidenza del Congresso.

Dell'Ufficio di presidenza del Congresso fanno parte un presidente professionale, due vicepresidenti (un professionale e un collaboratore), tre segretari e tre questori.

Art. 14

Un ordine del giorno per essere presentato alla Presidenza del Congresso e, quindi, posto in votazione, deve essere sottoscritto da almeno 10 delegati.

Art. 15

L'Ufficio di Presidenza del Congresso raccoglie, esamina e coordina, prima che siano messi in votazione, gli ordini del giorno, le mozioni e le raccomandazioni.

Il termine per la presentazione degli ordini del giorno, delle mozioni, delle raccomandazioni, delle modifiche statutarie è fissato dall'Ufficio di Presidenza e comunicato al Congresso.

L'Ufficio di Presidenza del Congresso può nominare una Commissione, di tre componenti, presieduta da un proprio componente, per esaminare le proposte di modifica allo Statuto.

ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA

Art. 16

L'Ufficio di Presidenza del Congresso verifica:

- a) i requisiti di elettorato: attivo e passivo;
- b) che, a pena di nullità della lista, i candidati non abbiano sottoscritto

alcuna lista e che i presentatori delle liste abbiano sottoscritto soltanto la propria.

L'Ufficio di Presidenza del Congresso assegna un termine per la presentazione delle candidature a Segretario regionale e delle liste a Consigliere regionale, a componente del Collegio regionale dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti.

Coloro che accettano la candidatura alla segreteria regionale devono esporre al Congresso, prima del voto, il proprio programma.

L'Ufficio di Presidenza del Congresso fissa l'inizio della votazione degli ordini del giorno e delle raccomandazioni.

L'Ufficio di Presidenza del Congresso fissa l'inizio delle votazioni per l'elezione del Segretario regionale, dei Consiglieri regionali professionali e collaboratori (effettivi e supplenti); del Collegio regionale dei probiviri (effettivi e supplenti), del Collegio dei revisori dei conti (effettivi e supplenti).

Art. 17

Per la composizione del Seggio elettorale l'Ufficio di Presidenza procede, per sorteggio, alla scelta di tre scrutatori.

Il seggio è presieduto dal Presidente del Congresso o da un membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.

I componenti del Seggio elettorale non possono essere candidati.

Art. 18

L'Ufficio di Presidenza del Congresso proclama i risultati delle votazioni di cui al precedente art.16.

Il Segretario regionale dichiara chiuso il Congresso.

Art. 19

I partecipanti al Congresso saranno muniti di tessere congressuali. Queste dovranno essere differenziate con diverso colore: per i delegati professionali; per i delegati collaboratori; per i membri di diritto; per i relatori ospiti.

La tessera congressuale costituisce per i delegati l'unico documento valido per le votazioni e le elezioni congressuali.

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 20

Il Segretario regionale convoca la prima seduta del Consiglio regionale per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta esecutiva.

Il Consiglio regionale si riunisce entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso nei modi indicati dall'art. 20 dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio regionale avvia le votazioni per l'elezione della Giunta esecutiva a norma dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 21

La convocazione ordinaria della Giunta esecutiva deve aver luogo almeno 10 giorni prima della data della riunione, quella straordinaria 3 giorni prima.

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 22

L'iscritto deve inviare l'esposto, secondo quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto, con raccomandata a/r o posta certificata o mediante deposito presso la segreteria regionale, per la registrazione al protocollo.

Art. 23

Il Collegio regionale dei Probiviri giudica secondo le norme dello Statuto, del presente Regolamento e secondo l'ordinamento normativo dello Stato.

Art. 24

In opposizione al provvedimento di diffida, ammonizione, censura e radiazione l'interessato può presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro il termine perentorio di 35 giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione dei Probiviri.

Art. 25

Il Collegio regionale dei probiviri, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può ascoltare i testimoni e disporre eventuali confronti, anche ai fini di un tentativo di conciliazione.

L'iscritto che ha presentato l'esposto e il giornalista sottoposto a procedimento disciplinare hanno il diritto di essere ascoltati dal Collegio.

L'audizione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Collegio.

Art. 26

Tutti gli atti della fase istruttoria devono essere a disposizione degli interessati che hanno facoltà di farsi assistere in tutte le fasi del procedimento da persona di propria fiducia, previa comunicazione al Collegio.

Art. 27

Il Proboviro ha l'obbligo di astenersi, in attuazione del principio di imparzialità, se ha interesse diretto o indiretto nella causa; nei casi in cui sia coinvolto un collega dipendente della stessa azienda, se ha avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o

di collaborazione con una delle parti, in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di opportunità e ove sussista un conflitto, anche solo potenziale, di interessi e negli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 28

Nei casi in cui è fatto obbligo al Proboviro di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso scritto e motivato al Presidente dello stesso Collegio.

Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di ricusazione, il Collegio dei Probiviri ne decide il respingimento o l'accoglimento, ordinando in questo caso l'astensione del Proboviro o dei Probiviri interessati.

Il giudizio sarà definito dai restanti componenti del Collegio, a meno che l'obbligo di astensione non riguardi la metà più uno di essi, In quest'ultimo caso il giudizio sarà rimesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 29

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vanno trasmesse al Presidente del Consiglio regionale che le comunicherà al Consiglio e al Segretario regionale che le comunicherà alla Giunta.

Art. 30

La Segreteria del Collegio dei Probiviri dà avviso alle parti di ogni provvedimento istruttorio, nonché delle reciproche loro attività mediante raccomandata a/r o posta certificata.

Le parti fino a 10 giorni prima della convocazione del Collegio possono prendere visione degli atti e documenti e richiederne copia. Entro lo stesso termine le parti possono depositare scritti difensivi.

Art. 31

Il Collegio dei probiviri, può chiedere la collaborazione di organi associativi periferici o federali per accertamenti o per reperire documentazione relativa al caso trattato.

Art. 32

Le riunioni del Collegio dei probiviri sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni debbono essere prese col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le riunioni sono segrete ed i verbali sono indisponibili fino alla conclusione del procedimento.

Art. 33

Il presidente del Collegio dei probiviri o il relatore designato riferisce sui fatti e sui motivi dell'esposto, sui quali viene aperta la discussione.

La decisione finale viene posta ai voti ed il relatore vota per ultimo.

Per la decisione interlocutoria o istruttoria non è necessaria la formalità delle votazioni.

Art. 34

All'atto della cessazione dalla carica di un componente effettivo subentra quello supplente convocato senza formalità.

Art. 35

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono adottate allo stato degli atti e salvi i diritti delle parti che potranno proporre ricorso al Collegio Nazionale.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono immediatamente esecutive.

Art. 36

Ove le questioni affidate al Collegio dei probiviri formino oggetto di indagine da parte della magistratura ordinaria, il Collegio può sospendere il procedimento.

Art. 37

Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla convocazione delle riunioni del Collegio con comunicazione scritta inviata, con raccomandata a/r o posta certificata,

ai componenti almeno 10 giorni prima.

La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 38

Si intendono per Gruppi di specializzazione, secondo l'art. 24 dello Statuto, gli organismi che riuniscono i giornalisti iscritti all'Associazione Siciliana della Stampa che danno una prevalente prestazione professionale specifica ed omogenea in particolari settori dell'attività giornalistica.

Un giornalista non può aderire a più di due Gruppi di specializzazione e può assumere cariche sociali in un solo Gruppo.

Art. 39

Il Consiglio regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa, su proposta motivata della Giunta esecutiva, delibera il riconoscimento dei Gruppi.

Art. 40

Gli oneri di spesa per la partecipazione all'attività federale o regionale sono a carico dei rispettivi Gruppi.

Art. 41

Si distinguono i Gruppi di specializzazione con caratteristiche professionali-sindacali richiamate dal CNLG, ovvero con scopi promozionali e di incentivazione professionale-culturale.

Per la costituzione di un gruppo di specializzazione è necessaria l'adesione di almeno 25 iscritti all'Associazione Siciliana della Stampa.

Le sezioni regionali possono strutturarsi altresì in sezioni provinciali in presenza di almeno 10 iscritti.

Il Consiglio regionale verifica che i Gruppi di specializzazione regionali siano funzionanti secondo lo statuto-tipo approvato dallo stesso Consiglio.

Per aderire ad un gruppo di specializzazione è necessario essere soci dell'Associazione Siciliana della Stampa.

I Gruppi di specializzazione agiscono nella disciplina sindacale dell'Associazione Siciliana della Stampa tramite la quale sono esplicate le funzioni, la rappresentanza e l'attività.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Gruppi di specializzazione sono tenuti a trasmettere alla segreteria regionale gli elenchi aggiornati dei nominativi degli iscritti e degli eletti alle cariche sociali, nonché i bilanci consuntivi e preventivi per le necessarie verifiche che saranno effettuate dal Collegio regionale dei revisori ed una relazione sull'attività svolta a livello regionale.

In seno ai Gruppi di specializzazione non possono essere costituiti Collegi probivirali. Gli iscritti ai Gruppi possono ricorrere, in primo grado, al Collegio probivirale dell'Associazione Siciliana della Stampa e, in secondo grado, al Collegio nazionale dei probiviri, i quali Collegi giudicheranno tenendo presenti anche le norme dei rispettivi gruppi.

Art. 42

Il rappresentante designato dal Consiglio regionale nei Gruppi di specializzazione, a norma dell'art. 24, è membro di diritto dei rispettivi organismi direttivi.

Art. 43

I Presidenti dei Gruppi di specializzazione sono tenuti ad informare tempestivamente il Segretario regionale dell'attività organizzativa e sindacale dei Gruppi.

I Presidenti dei Gruppi di Specializzazione devono inviare al Segretario regionale le convocazioni delle Assemblee e i verbali delle stesse entro 10 giorni dal loro svolgimento.

I Presidenti dei Gruppi di Specializzazioni devono concordare con il Segretario regionale i comunicati stampa che hanno contenuto politico-sindacale.

I Gruppi di Specializzazione, prima di programmare iniziative a carattere regionale, devono darne comunicazione alla Giunta esecutiva tramite il rappresentante designato dal Consiglio regionale.

I Presidenti dei Gruppi di Specializzazione relazionano al Consiglio regionale sull'attività svolta nel Gruppo almeno una volta all'anno.

BILANCIO

Art. 44

Il Collegio dei sindaci viene convocato per la prima riunione dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge il suo Presidente.

I bilanci preventivo e consuntivo, come previsto dall'art. 51 dello Statuto, accompagnati dalle relazioni del Collegio dei revisori, devono essere portati a conoscenza dei Consiglieri regionali.

ASSEMBLEA DEI LAVORATORI AUTONOMI E COMMISSIONE PER IL LAVORO AUTONOMO

Art. 45

È istituita l'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi, come indicato dall'art. 34 dello Statuto regionale.

Nell'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi ogni Sezione provinciale ha diritto ad un rappresentante eletto su base provinciale. Le tre Sezioni provinciali con più lavoratori autonomi iscritti hanno diritto ad un secondo rappresentante.

L'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi deve essere rinnovata ogni quattro anni successivamente alla sessione di insediamento del Consiglio Nazionale della Fnsi.

L'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi deve essere convocata in raccordo con la Commissione regionale e con il Presidente e il Coordinatore della Commissione nazionale per il lavoro autonomo.

L'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi è convocata, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario Regionale, su richiesta del Coordinatore della Commissione.

L'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi elegge il delegato dell'Assemblea nazionale del lavoro autonomo (e il suo supplente) e il componente della Commissione nazionale per il lavoro autonomo (e il suo supplente).

Art. 46

L'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi ha il compito di approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione.

Art. 47

Nell'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi godono di elettorato attivo e passivo i giornalisti iscritti all'Associazione Siciliana della Stampa e all'Inpgi, che percepiscano esclusivamente o prevalentemente redditi da lavoro autonomo, che

abbiano versato i contributi dovuti sul reddito dichiarato e che non usufruiscano di alcun sussidio di disoccupazione, né di trattamento pensionistico superiore al trattamento di pensione sociale e che abbiano maturato i 181 giorni dall'iscrizione e che siano in regola con le quote.

Art. 48

L'Assemblea dei lavoratori autonomi designa un rappresentante di diritto senza esercizio di voto in seno al Consiglio regionale.

Art. 49

La Commissione regionale per il lavoro autonomo opera d'intesa con la Giunta esecutiva per favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.

Art. 50

La Commissione regionale per il lavoro autonomo ha il compito di:

- a) monitorare permanentemente il numero, le condizioni di lavoro e di equo compenso dei giornalisti autonomi;
- b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
- c) operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Regionale nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi.

La Commissione inoltre è attiva per:

- a) la promozione di iniziative che favoriscano la formazione sindacale e l'aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi;
- b) il collegamento e sostegno alle attività dell'Assemblea regionale e nazionale dei lavoratori autonomi e della Commissione nazionale per il lavoro autonomo;
- c) il coordinamento con organismi omologhi per il lavoro autonomo, per la formulazione e la realizzazione di obiettivi comuni e il sostegno alle politiche a tutela del lavoro autonomo;
- d) l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a incontri, dibattiti e confronti, sulle tematiche oggetto dei suoi scopi e obiettivi;
- e) la promozione di conferenze di servizio o incontri allargati ai comitati di redazione, gli organismi di categoria ed i gruppi di specializzazione sindacali.

La Commissione può essere interessata dall'Associazione Siciliana della Stampa nelle problematiche e vertenze inerenti il lavoro autonomo.

Art. 51

La Commissione regionale per il lavoro autonomo è eletta dall'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi.

La Commissione regionale per il lavoro autonomo ha un Coordinatore che è di diritto l'eletto più votato alla Commissione nazionale lavoro autonomo.

Il Coordinatore è responsabile dell'attività della Commissione, ne convoca le

riunioni e riferisce sulla sua attività alla Giunta esecutiva.

Il Coordinatore deve mantenere attivi i contatti con gli organismi federali di rappresentanza del lavoro autonomo.

La Commissione regionale dei lavoratori autonomi deve essere convocata almeno due volte all'anno.

Art. 52

Il numero dei componenti la Commissione regionale è definito con delibera della Giunta regionale.

La Commissione regionale per il lavoro autonomo è costituita dal delegato regionale all'Assemblea nazionale del lavoro autonomo e dal suo supplente, dal componente regionale della Commissione nazionale per il lavoro autonomo e dal suo supplente.

Art. 53

I componenti della Commissione regionale, nonché i componenti dell'Assemblea regionale, qualora in corso di mandato perdano i requisiti di cui all'articolo 44 decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

Art. 54

L'Assemblea designa un rappresentante di diritto senza esercizio di voto in seno al Consiglio regionale.

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 55

E' istituita, in base all'articolo 35 dello Statuto regionale, la Commissione Pari Opportunità (Cpo) dell'Associazione Siciliana della Stampa che si configura come gruppo di elaborazione e proposta sindacale sulle questioni di pari opportunità e politiche di genere e come consulente della Giunta per le azioni positive per rafforzare la tutela delle lavoratrici e garantire la parità tra giornaliste e giornalisti, l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.

Art. 56

Scopi e obiettivi della Cpo, in conformità con quanto previsto dalla legge, sono:

a) l'elaborazione di proposte per eliminare ogni tipo di discriminazione diretta e indiretta; favorire l'occupazione femminile e la qualità del lavoro giornalistico; superare gli ostacoli e realizzare una parità effettiva tra giornaliste e giornalisti nell'accesso alla professione, negli incarichi di redazione, negli avanzamenti di

carriera e nei livelli retributivi; migliorare il rapporto tra tempi di lavoro e tempi di vita delle giornaliste e dei giornalisti;

b) l'individuazione di strumenti e di azioni per stimolare e favorire una maggiore e più ampia partecipazione delle giornaliste all'attività del sindacato e ai suoi organi di rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e nazionale;

c) l'analisi dei contenuti dell'informazione giornalistica di genere e dell'immagine della donna nei media e l'elaborazione di proposte per il superamento degli stereotipi di genere.

Art. 57

Metodi e strumenti di lavoro e intervento della Cpo sono:

a) il monitoraggio permanente dei livelli occupazionali e professionali delle giornaliste siciliane;

b) la promozione di iniziative che favoriscano la formazione sindacale e l'aggiornamento professionale delle giornaliste;

c) il coordinamento con altre Cpo istituzionali, pubbliche e private regionali, per la formulazione e la realizzazione di obiettivi comuni e per il sostegno alle politiche di genere;

d) l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a incontri, dibattiti e confronti, all'interno e all'esterno del sindacato e della categoria, sulle tematiche oggetto dei suoi scopi e obiettivi;

e) sviluppare il collegamento, per le giornaliste che operano nella Pubblica amministrazione, con il Comitato Unico di Garanzia (CGU) per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 58

La Commissione Pari opportunità dell'Associazione Siciliana della Stampa è costituita dalle delegate e dai delegati eletti dalle Assemblee delle Sezioni provinciali e decade al Congresso regionale.

La Presidente e la Vicepresidente della Cpo sono elette durante la riunione di insediamento convocata dal segretario regionale.

La Commissione viene convocata dalla Presidente, attraverso gli uffici di segreteria dell'Associazione siciliana della stampa, a mezzo posta elettronica, almeno una volta l'anno anche in modalità mista o esclusivamente da remoto.

Le attività della Commissione pari opportunità vengono concordate con il Segretario regionale che ne riferisce alla Giunta esecutiva.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 59

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili per analogia, le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione Siciliana della Stampa e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.